



# Comune di San Giorgio Bigarello

## Provincia di Mantova

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 150 del 12/11/2025

<b>OGGETTO:</b>	ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2026 E DEGLI IMPORTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2 E DELL'ART. 44, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DELL'11 MARZO 2005 E S.M.I.
-----------------	--

L'anno **2025** il giorno **dodici** del mese di **Novembre** alle ore **15:00**, in esecuzione di quanto disposto dal Regolamento per il funzionamento della giunta comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 95 del 11 maggio 2022, è convocata la GIUNTA COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

DAL BOSCO DAVIDE	Presente
NOTA FEDERICA	Presente
ZANI FILIPPO	Presente
SPIRELLI LAURA	Presente
MORSELLI BENIAMINO	Presente
CAFFARRA MAURO	Assente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Comunale la **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Constatato il numero legale degli intervenuti ai sensi del Regolamento per il funzionamento della giunta comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 95 del 11 maggio 2022, assume la presidenza il Sig. **Dal Bosco Davide** nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bigarello n.45 del 30/11/2001 avente ad oggetto “*ADEGUAMENTO DEI VALORI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. 537/1993*”.

**RICHIAMATA** inoltre la Delibera di Giunta Comunale del Comune di San Giorgio di Mantova n. 32 del 21/02/2001 avente ad oggetto “*RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 5 E 10 DELLA LEGGE N. 10 DEL 28/01/1997*” e la successiva Delibera di Giunta Comunale di San Giorgio di Mantova n.197 del 27/12/2002 avente ad oggetto “*ADEGUAMENTO IMPORTI UNITARI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E SMALTIMENTO RIFIUTI*”.

**VISTA** la Legge Regione Lombardia n° 28 del 28/12/2018 pubblicata sul B.U.R.L. Supplemento n° 53 del 31/12/2018 con la quale l'ex Comune di Bigarello è stato incorporato nel Comune di San Giorgio di Mantova con la conseguente denominazione del nuovo Comune in “Comune di San Giorgio Bigarello”.

**RICHIAMATA** la determina dell'Area Tecnica n. 628 del 12/12/2024 avente ad oggetto “*ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2025 IN ADEMPIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 48 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 "LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO"*”.

**PREMESSO** che i Piani di Governo del Territorio vigenti dei singoli Comuni sono stati approvati:

- dal Comune di San Giorgio di Mantova con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 05/06/2012, entrato in vigore il 22/08/2012;
- dal Comune di Bigarello con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08/02/2013, entrato in vigore il 12/06/2013.

**CONSIDERATO** che per effetto dell'incorporazione di cui sopra, ritenuto necessario procedere con l'unificazione dei due strumenti urbanistici generali attualmente vigenti, per la costituzione di un unico strumento applicabile sul territorio del nuovo Comune di San Giorgio Bigarello, con DGC n. 194 del 24/11/2023 è stato approvato l'avvio del procedimento relativo alla revisione e adeguamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di San Giorgio Bigarello.

**CONSIDERATO** pertanto che si rende necessario aggiornare ed uniformare le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti per tutto il territorio del Comune di San Giorgio Bigarello.

### **VISTI:**

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” che disciplina all'art. 16 le modalità di corresponsione del contributo di costruzione nonché le modalità di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” la quale disciplina, all'art. 43, che i titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione al comune, da parte dell'interessato all'intervento, di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;
- l'art. 16, comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e l'art. 48, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, che stabiliscono, in assenza delle determinazioni periodiche regionali del costo di costruzione degli edifici residenziali, che i Comuni adeguino autonomamente tale costo in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica.

**PREMESSO:**

- che l'art. 43 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" prevede che i titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia siano soggetti alla corresponsione al comune, da parte dell'interessato all'intervento, di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;
- che l'art. 48 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", prevede che il costo di costruzione, di cui all'articolo 43 della medesima legge, per i nuovi edifici sia determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata definiti dalle stesse regioni.

**VISTO** l'art. 48 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", secondo il quale nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali già richiamate, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.), con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo.

**VISTA** inoltre la Legge Regionale 26 novembre 2019 n. 18 "*Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali*" pubblicata sul BURL n. 48, suppl. del 29 Novembre 2019.

**ATTESO** che tra i Comuni limitrofi appartenenti alla cintura dell'hinterland mantovano è stato avviato un confronto tecnico finalizzato a valutare la possibilità di armonizzare e rendere coerenti i valori degli oneri di urbanizzazione, al fine di garantire criteri omogenei sul territorio e che, in esito a tale coordinamento, si è convenuto circa l'opportunità di procedere, in questa fase, all'adeguamento dei propri oneri mediante l'applicazione dell'indice ISTAT dei costi di costruzione edili ai pregressi oneri già determinati, rinviando a un successivo momento la definizione condivisa di valori omogenei comunale anche a livello sovracomunale, al termine dell'approvazione dei rispettivi P.G.T. in corso di revisione in ragione dell'adeguamento alla L.R. 31/2014.

**RITENUTO** pertanto che, nelle more della revisione generale degli oneri di urbanizzazione, sia opportuno adottare un adeguamento tecnico transitorio degli oneri di urbanizzazione, assumendo come base i valori del già Comune di San Giorgio di Mantova aggiornate secondo la variazione degli indici ISTAT dei costi di costruzione di fabbricato residenziale, relativa al periodo 2001–2025, così da garantire uniformità di trattamento e proporzionalità rispetto ai reali costi delle opere pubbliche di urbanizzazione.

**VISTA** l'allegata relazione del Responsabile del Servizio del Servizio dell'Area Tecnica del Comune di San Giorgio Bigarello relativa all' adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2026 e degli importi degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 48, comma 2 e dell'art. 44, comma 1, della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.

**RITENUTO** di approvare la succitata relazione e proposta di adeguamento del contributo sul costo di costruzione per l'anno 2026 e degli importi degli oneri di urbanizzazione per i motivi in essa indicati.

**VISTI:**

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto ministeriale 10 maggio 1977;
- la legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 11/556 del 28/07/1977;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994 in BURL del 24 giugno 1994, V supplemento straordinario al n. 25;

- la circolare regionale 6 dicembre 1999, n. 60 in BURL del 10 dicembre 1999 – III° supplemento straordinario al n. 49;
- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31;
- la legge regionale 26 novembre 2019, n. 18;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/3509 del 5 agosto 2020;
- la legge regionale 7 agosto 2020, n. 18;
- la legge 11/09/2020, n. 120;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la D.G.R. n. 8/8757 del 22/12/2008 relativa alla maggiorazione del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 43 comma 2-bis della L.R. 12/2005 con istituzione del fondo comunale aree verdi".

**VISTE E RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 in data 27/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 27/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario Triennale 2025-2027 e relativi allegati";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 187 in data 30/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027.

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco del Comune di San Giorgio Bigarello prot. n. 23684 del 27/12/2024 di attribuzione delle funzioni dirigenziali con decorrenza 01/01/2025 fino al 31/12/2025.

**VISTO** il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e s.m.i..

**VISTO** il Regolamento di Contabilità.

**ACQUISITI** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali 267 intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal:

- Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente – SUAP in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale-Tributi in ordine alla regolarità contabile.

**VISTO** l'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)

**DATO ATTO** che la seduta ha avuto luogo in presenza e che il Sindaco e il Segretario Comunale oltre che il Vice Sindaco e gli Assessori Spiritelli Laura, Morselli Beniamino e Zani Filippo sono presenti nella sede comunale con conseguente accertamento, da parte del Segretario Comunale, dell'identità personale dei partecipanti e dei voti espressi, secondo le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 95 del 11 maggio 2022;

**AD UNANIMITÀ** di voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge, oltre che di quanto disposto con Regolamento per il funzionamento della giunta comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 95 del 11 maggio 2022.

## **DELIBERA**

1. **DI CONDIVIDERE e APPROVARE** la relazione del Responsabile del Servizio del Servizio dell'Area Tecnica del Comune di San Giorgio Bigarello relativa all'adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2026 e degli importi degli oneri di urbanizzazione, allegata e parte integrante della presente.

2. **DI APPROVARE** l'adeguamento del valore unitario afferente al contributo del costo di costruzione per l'anno 2026 in ragione della intervenuta variazione del costo stesso, così come accertato dall'ISTAT, pari a **502,87 €/mq.**
3. **DI DARE ATTO** che l'applicazione del suddetto valore unitario afferente al contributo del costo di costruzione per l'anno 2026 con le relative maggiorazioni e dei nuovi valori avverrà a partire dal 01/01/2026 per i titoli abilitativi a carattere oneroso tra cui i permessi di costruire da notificarsi a partire dal 01/01/2026 e le segnalazioni di inizio attività o altre tipologie di pratiche edilizie onerose che assumeranno efficacia a partire dal 01/01/2026.
4. **DI APPROVARE**, nelle more di approvazione del P.G.T. in corso di revisione e della revisione generale degli oneri di urbanizzazione secondo le modalità di cui all'art. 44 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'adozione dell'adeguamento tecnico transitorio degli importi degli oneri di urbanizzazione già determinate con D.G.C. del Comune di San Giorgio di Mantova n. 32 del 21/02/2001, aggiornate secondo la variazione degli indici ISTAT dei costi di costruzione di fabbricato residenziale, relativa al periodo 2001–2025, così come descritto nella succitata relazione tecnica e relativa tabella, allegate e parte integrante della presente, con efficacia dall'01/01/2026.
5. **DI DARE ATTO** che relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia i relativi valori degli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento secondo quanto disposto dall'art. 44, comma 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.
6. **DI DARE ATTO** che il suddetto adeguamento tecnico degli importi degli oneri di urbanizzazione è da considerarsi transitorio e dovrà seguire la successiva revisione generale degli oneri di urbanizzazione secondo le modalità di cui all'art. 44 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, anche con un confronto a livello sovracomunale per la definizione condivisa di valori omogenei.
7. **DI DARE ATTO** che per quanto riguarda il **contributo commisurato al costo di costruzione relativo agli immobili a destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico-alberghiero-ricettivo di cui all' art. 48 comma 4 della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e smi** continuerà ad applicarsi la percentuale del 10% del costo documentato di costruzione, come stabilito con Delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 28/02/2024.
8. **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2026 la **maggiorazione del 5% del contributo di costruzione per gli interventi che sottraggono superficie agricola nello stato di fatto**, ai sensi dell'art. 43 comma 2-bis della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i. (c.d. "fondo comunale aree verdi").
9. **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2026 la **maggiorazione del 30% del solo costo di costruzione da applicarsi agli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato ("T.U.C." così come rappresentato nell'elaborato "DP01.p" del P.G.T. vigente per Comune di San Giorgio di Mantova e nell'elaborato "DP01.p" del P.G.T. vigente per Comune di Bigarello o come individuata specificatamente nelle successive eventuali future varianti) ai sensi dell'art. 43 comma 2-sexies lett. a) della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i..**
10. **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2026 la **maggiorazione del 20% da applicarsi al solo costo di costruzione per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato ("T.U.C." così come rappresentato nell'elaborato "DP01.p" del P.G.T. vigente per Comune di San Giorgio di Mantova e nell'elaborato "DP01.p" del P.G.T. vigente per Comune di Bigarello o come individuata specificatamente nelle successive eventuali future varianti) ai sensi dell'art. 43 comma 2-sexies lett. b) della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i..**

- 11. DI CONFERMARE** anche per l'anno 2026 la **maggiorazione del 50% da applicarsi al solo costo di costruzione per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione** ai sensi dell'art. 43 comma 2-sexies lett. c) della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i.
- 12. DI DARE ATTO e CONFERMARE** che per l'individuazione delle aree per l'applicazione delle maggiorazioni di cui ai precedenti punti si farà riferimento all'apposita cartografia predisposta da Regione Lombardia.
- 13. DI DARE ATTO** che per tutto quanto non specificatamente modificato con la presente rimarranno in essere tutte le indicazioni, percentuali e determinazioni stabilite con le precedenti deliberazioni di Giunta del Comune di San Giorgio Bigarello n° 46 dell'11/03/2020 e deliberazione di Giunta del Comune di San Giorgio Bigarello n° 128 del 22/07/2020 citare nelle premesse.
- 14. DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri così come richiamato in premessa.
- 15. DI DICHIARARE**, con votazione separata ed unanime accertata secondo le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento della giunta comunale approvato con delibera di Giunta comunale n. 95 del 11 maggio 2022, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO  
Dal Bosco Davide

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Livia Boni

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*



# Comune di San Giorgio Bigarello

## AREA LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA – AMBIENTE – SUAP

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154  
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it  
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205  
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c\_h883

### **RELAZIONE TECNICA INERENTE L'ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2026 E DEGLI IMPORTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2 E DELL'ART. 44, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DELL'11 MARZO 2005 E S.M.I.**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bigarello n.45 del 30/11/2001 avente ad oggetto “*ADEGUAMENTO DEI VALORI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. 537/1993*”.

**VISTE** la Delibera di Giunta Comunale del Comune di San Giorgio di Mantova n. 32 del 21/02/2001 avente ad oggetto “*RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 5 E 10 DELLA LEGGE N. 10 DEL 28/01/1997*” e la successiva Delibera di Giunta Comunale di San Giorgio di Mantova n.197 del 27/12/2002 avente ad oggetto “*ADEGUAMENTO IMPORTI UNITARI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E SMALTIMENTO RIFIUTI*”.

**VISTA** la Legge Regione Lombardia n° 28 del 28/12/2018 pubblicata sul B.U.R.L. Supplemento n° 53 del 31/12/2018 con la quale l'ex Comune di Bigarello è stato incorporato nel Comune di San Giorgio di Mantova con la conseguente denominazione del nuovo Comune in “Comune di San Giorgio Bigarello”.

**RICHIAMATA** la determina dell'Area Tecnica n. 628 del 12/12/2024 avente ad oggetto “*ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2025 IN ADEMPIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 48 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 "LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO"*”.

**PREMESSO** che i Piani di Governo del Territorio vigenti dei singoli Comuni sono stati approvati:

- dal Comune di San Giorgio di Mantova con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 05/06/2012, entrato in vigore il 22/08/2012;
- dal Comune di Bigarello con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08/02/2013, entrato in vigore il 12/06/2013.

**CONSIDERATO** che per effetto dell'incorporazione di cui sopra, ritenuto necessario procedere con l'unificazione dei due strumenti urbanistici generali attualmente vigenti, per la costituzione di un unico strumento applicabile sul territorio del nuovo Comune di San Giorgio Bigarello, con DGC n. 194 del 24/11/2023 è stato approvato l'avvio del procedimento relativo alla revisione e adeguamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di San Giorgio Bigarello.

**CONSIDERATO** pertanto che si rende necessario aggiornare ed uniformare le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti per tutto il territorio del Comune di San Giorgio Bigarello.

#### **VISTI:**

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” che disciplina all'art. 16 le modalità di corresponsione del contributo di costruzione nonché le modalità di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” la quale disciplina, all’art. 43, che i titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione al comune, da parte dell’interessato all’intervento, di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;
- l’art. 16, comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e l’art. 48, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, che stabiliscono, in assenza delle determinazioni periodiche regionali del costo di costruzione degli edifici residenziali, che i Comuni adeguino autonomamente tale costo in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica.

**PREMESSO:**

- che l’art. 43 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” prevede che i titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia siano soggetti alla corresponsione al comune, da parte dell’interessato all’intervento, di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;
- che l’art. 48 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, prevede che il costo di costruzione, di cui all’articolo 43 della medesima legge, per i nuovi edifici sia determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata definiti dalle stesse regioni.

**VISTO** l’art. 48 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, secondo il quale nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali già richiamate, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.), con decorrenza dell’importo aggiornato dal 1° gennaio successivo.

**VISTA** inoltre la Legge Regionale 26 novembre 2019 n. 18 “*Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali*” pubblicata sul BURL n. 48, suppl. del 29 Novembre 2019.

**VISTA** la succitata determina dell’Area Tecnica n. 628 del 12/12/2024 con la quale si è provveduto ad aggiornare il costo di costruzione per l’anno 2025 in € 493,80 a decorrere dall’1/1/2025 con efficacia fino al 31/12/2025, nonché a confermare le percentuali di maggiorazione da applicare a norma di legge stabilite con la DGC n° 46 dell’11/03/2020 con cui si fissava:

- **la maggiorazione del 5%** del contributo di costruzione per gli interventi che sottraggono superficie agricola nello stato di fatto, ai sensi dell’art. 43 comma 2-bis della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i. (c.d. “fondo comunale aree verdi”).
- **la maggiorazione del 30%** del solo costo di costruzione da applicarsi agli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato (“T.U.C.” così come rappresentato nell’elaborato “DP01.p” del P.G.T. vigente per Comune di San Giorgio di Mantova e nell’elaborato “DP01.p” del P.G.T. vigente per Comune di Bigarello o come individuata specificatamente nelle successive eventuali future varianti) ai sensi dell’art. 43 comma 2-sexies lett. a) della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i.
- **la maggiorazione** da applicarsi al solo costo di costruzione per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all’interno del tessuto urbano consolidato (“T.U.C.” così come rappresentato nell’elaborato “DP01.p” del P.G.T. vigente per Comune di San Giorgio di Mantova e nell’elaborato “DP01.p” del P.G.T. vigente per Comune di Bigarello o come individuata specificatamente nelle successive eventuali future varianti) ai sensi dell’art. 43 comma 2-sexies lett. b) della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i. è pari al 20%.
- **la maggiorazione** da applicarsi al solo costo di costruzione per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione ai sensi dell’art. 43 comma 2-sexies lett. c) della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i. è pari al 50%.
- per l’individuazione delle aree per l’applicazione delle maggiorazioni di cui ai precedenti punti si farà riferimento all’apposita cartografia predisposta da Regione Lombardia.
- di rendere effettivo l’aggiornamento di cui ai precedenti punti dal 1° gennaio 2025 ai fini del calcolo del contributo per i Permessi di Costruire da notificare successivamente alla data di efficacia della

presente deliberazione di adeguamento del costo di costruzione (01/01/2025), senza violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi; analogo trattamento sarà riservato alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività o altre tipologie di pratiche edilizie onerose che assumeranno efficacia a partire dal 01/01/2025.

**VISTA** la deliberazione di Giunta del Comune di San Giorgio Bigarello n° 128 del 22/07/2020 inerente il contributo di costruzione e la presa d'atto dell'aggiornamento delle percentuali da applicare per ritardato od omesso pagamento ai sensi dell'art. 42 del DPR 380/01 e s.m.i..

**VISTA** la deliberazione di Consiglio del Comune di San Giorgio Bigarello n. 2 del 28/02/2024 veniva rideterminata la percentuale al 10% relativa al contributo di costruzione per interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico-alberghiero-ricettivo ai sensi dell'art. 48 della l.r. 11.03.2005 n° 12 e s.m.i. a far data dall'esecutività delle Deliberazione medesima.

**CONSIDERATO:**

- che si rende necessario intervenire sulla materia per aggiornare, in forza di legge, il predetto costo per l'anno 2026, sulla base dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall'ISTAT;
- che per una maggiore omogeneità e per facilitare dunque cittadini ed operatori il metodo in oggetto è stato concordato anche con i comuni limitrofi di Curtatone, Borgo Virgilio e Porto Mantovano;
- che con deliberazione di Consiglio del Comune di San Giorgio Bigarello n. 2 del 28/02/2024 veniva rideterminata la percentuale al 10% relativa al contributo di costruzione per interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico-alberghiero-ricettivo ai sensi dell'art. 48 della l.r. 11.03.2005 n° 12 e s.m.i. a far data dall'esecutività delle Deliberazione medesima;
- che con determina dell'Area Tecnica n. 628 del 12/12/2024 di approvazione dell'aggiornamento del costo di costruzione per l'anno 2025, si prendeva in considerazione come dato ufficiale la variazione del costo di costruzione relativa al mese di giugno 2024.

**DATO ATTO** che la Regione Lombardia con deliberazione n. 5/53844 del 31 maggio 1994 (BURL 5° supplemento straordinario al n. 25-24 giugno 1994) ha ritenuto, in sede di prima applicazione della normativa sopraccitata, di determinare il costo unitario di costruzione nella misura del 70% del limite massimo vigente pari a € 355,66 (£.689.000), fissando quindi il costo di costruzione per ogni metro quadrato in € 249,09 (£ 482.300).

**CONSIDERATO** che:

- si rende necessario intervenire sulla materia per aggiornare, in forza di legge, il predetto costo per l'anno 2026, sulla base dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall'ISTAT;
- non essendo gli indici ISTAT pubblicati in tempo reale, si ritiene opportuno assumere il mese di giugno (primo mese di applicazione della prima ed unica determinazione regionale), quale riferimento per le determinazioni di aggiornamento del valore.

**DATO ATTO** che l'Istituto nazionale di statistica, tramite il proprio sistema "Rivaluta", pubblica periodicamente gli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale idonei a produrre gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori calcolati dall'ISTAT.

**DATO ATTO** che questo Ente ha provveduto ad aggiornare annualmente il costo base utilizzando sempre, come metodologia, l'aggiornamento del costo assunto l'anno precedente e prendendo come riferimento l'indice ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale disponibile dal giugno dell'anno precedente al giugno dell'anno in corso.

**DATO ATTO** che l'ISTAT con nota informativa del 21.03.2013, precisava quanto segue:

- a partire dal mese di marzo 2013, l'Istituto nazionale di statistica ha avviato la pubblicazione dei nuovi indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con base di riferimento 2010, i quali – a partire da gennaio 2013 - devono intendersi sostitutivi a tutti gli effetti di legge dei corrispondenti indici mensili con base 2005 riferibili al periodo compreso tra gennaio 2010 e dicembre 2012;
- in serie storica, gli indici mensili in base 2010 dei costi di costruzione sono ricalcolati a partire da gennaio 2010;

- per il periodo gennaio 2000 - dicembre 2009 i nuovi indici in base 2010 sono stati ottenuti per slittamento degli indici calcolati in base 2005.

**DATO ATTO** altresì che con proprio comunicato l'ISTAT è stato reso noto che a partire dal mese di marzo 2018 l'Istituto nazionale di statistica avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, con base di riferimento 2015, che sostituiscono le precedenti in base 2010 e che a partire dalla data di rilascio del comunicato stampa dell'indice del mese gennaio 2018, le serie degli indici espresse nella nuova base sono idonee produrre gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori calcolati dall'ISTAT.

**CONSIDERATA** la variazione dei parametri di calcolo di cui sopra, il Comune di Borgo Virgilio, al fine di dipanare dubbi e incertezze interpretative dall'applicazione delle direttive ISTAT, ha ritenuto opportuno interrogare direttamente lo stesso Istituto Nazionale di Statistica attraverso il sistema "Rivaluta", ottenendo la risposta prot. Istat 16757 del 23/09/2025.

**DATO ATTO** pertanto che:

- per il calcolo della variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale si utilizza la variazione (in base 2021) degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale da giugno 1994 (data di determinazione regionale del costo stesso) pari a 59,3 fino a giugno 2025 pari a 116,4, così come accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'ISTAT con prot. di elaborazione n. 16757 del 23/09/2025;
- a partire dal mese di gennaio 1998, con l'introduzione dell'I.R.A.P. (Imposta regionale sulle attività produttive), decreto legislativo 446/1997, sono stati soppressi alcuni contributi sociali che concorrevano al calcolo del gruppo della manodopera e quindi dell'indice generale e pertanto, per ottenere variazioni degli indici statistici al netto dell'IRAP, è stato elaborato dall'ISTAT un opportuno coefficiente per raccordare gli indicatori che decorrono da gennaio 1998 con quelli precedenti a tale mese, e che tale coefficiente, per l'indice generale, è pari a 1,0285.

**CONSIDERATO** che l'applicazione dei parametri di cui sopra produce un costo di costruzione di un fabbricato residenziale al Giugno 2025 pari a 502,87 €/mq, così come sotto illustrato:

Costo base €/mq	Mese rif.	Anno	Indice	Correttivo IRAP
249,09	giugno	1994	59,3	1,0285
	giugno	2025	116,4	
<b>249,09 €/mq x 116,4 / 59,3 x 1,0285 = 502,87 €/mq</b>				

**VISTA** la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 recante "Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia" che all'art. 5 (articolo modificato dall'art. 1, comma 1, Legge Regionale n. 16 del 2017) comma 3 dispone quanto riportato di seguito: "COMMA 3. Successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento dei PTCP e del Piano Territoriale Metropolitano, di cui ai commi 1 e 2, e in coerenza con i contenuti dei medesimi, i comuni, in occasione della prima scadenza del documento di piano, adeguano i PGT alle disposizioni della presente legge".

**VISTA** altresì la legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali, ad opera della quale oltre ad esser stato abrogato il comma 10 dell'art. 3 della LR 31/2014, è stato introdotto il comma 2-sexies all'art. 43 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 che va a modificare le maggiorazioni precedentemente previste dalla LR 31/2014.

**RITENUTO** di procedere, in analogia a quanto sopra considerato, all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in forza di quanto previsto all'art. 44, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" che ne prevede l'aggiornamento ogni tre anni in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali.

**ATTESO** che tra i Comuni limitrofi appartenenti alla cintura dell'hinterland mantovano è stato avviato un confronto tecnico finalizzato a valutare la possibilità di armonizzare e rendere coerenti i valori degli oneri di urbanizzazione, al fine di garantire criteri omogenei sul territorio e che, in esito a tale coordinamento, si è convenuto circa l'opportunità di procedere, in questa fase, all'adeguamento dei propri oneri mediante l'applicazione dell'indice ISTAT dei costi di costruzione edilizi ai pregressi oneri già determinati, rinviando a un successivo momento la definizione condivisa di valori omogenei comunali anche a livello sovracomunale, al termine dell'approvazione dei rispettivi P.G.T. in corso di revisione in ragione dell'adeguamento alla L.R. 31/2014.

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 44 comma 1 della L.R. 12/2005 gli oneri di urbanizzazione devono essere determinati anche in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche.

**RITENUTO** di rinviare la determinazione degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 44 comma 1 della L.R. 12/2005 successivamente all'efficacia della Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del nuovo strumento urbanistico del Comune di San Giorgio Bigarello in corso di revisione e adeguamento con procedimento avviato con DGC n. 194 del 24/11/2023.

**RITENUTO** pertanto che, nelle more della revisione generale degli oneri di urbanizzazione, sia opportuno adottare un adeguamento tecnico transitorio degli oneri di urbanizzazione, assumendo come base i valori del già Comune di San Giorgio di Mantova aggiornate secondo la variazione degli indici ISTAT dei costi di costruzione di fabbricato residenziale, relativa al periodo 2001–2025, così da garantire uniformità di trattamento e proporzionalità rispetto ai reali costi delle opere pubbliche di urbanizzazione.

**DATO ATTO** che per il calcolo del suddetto aggiornamento si utilizza la variazione (in base 2021) degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale da febbraio 2001 (data di delibera della precedente determinazione degli oneri di urbanizzazione) pari a 66,2 fino a giugno 2025 pari a 116,4, così come accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT tramite il proprio sistema "Rivaluta, con prot. di elaborazione n. 18608 del 21/10/2025" come da nota acquisita dal Comune di Borgo Virgilio.

**CONSIDERATO** che l'applicazione dei parametri di cui sopra produce un coefficiente di aggiornamento al giugno 2025 pari a 1,7583, così come sotto illustrato:

Mese rif.	Anno	Indice base 2021
Febbraio	2001	66,2
Giugno	2025	116,4
<b>Coeff. aggiornamento</b>		<b>116,4 / 66,2 = 1,7583</b>

**VALUTATA** l'applicazione di tale coefficiente pari a 1,7583 per l'attualizzazione degli oneri di urbanizzazione di nuova costruzione, già determinati con D.G.C. del Comune di San Giorgio di Mantova n. 32 del 21/02/2001, i cui importi aggiornati sono riportati e sintetizzati, al netto degli arrotondamenti, nel prospetto allegato al presente atto.

**DATO ATTO** che per la determinazione degli importi degli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia non possono utilizzarsi i valori precedentemente deliberati ma si applica *ope legis* quanto disposto dall'art 44 comma 8 della LR 12/2005, ossia "*gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento*";

**VISTI:**

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto ministeriale 10 maggio 1977;
- la legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 11/556 del 28/07/1977;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994 in BURL del 24 giugno 1994, V supplemento straordinario al n. 25;

- la circolare regionale 6 dicembre 1999, n. 60 in BURL del 10 dicembre 1999 – III° supplemento straordinario al n. 49;
- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31;
- la legge regionale 26 novembre 2019, n. 18;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/3509 del 5 agosto 2020;
- la legge regionale 7 agosto 2020, n. 18;
- la legge 11/09/2020, n. 120;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la D.G.R. n. 8/8757 del 22/12/2008 relativa alla maggiorazione del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 43 comma 2-bis della L.R. 12/2005 con istituzione del fondo comunale aree verdi".

## PROPONE

per le motivazioni in premessa:

1. di **APPROVARE** l'adeguamento del valore unitario afferente al contributo del costo di costruzione per l'anno 2026 in ragione della intervenuta variazione del costo stesso, così come accertato dall'ISTAT e meglio evidenziato in premessa, pari a **502,87 €/mq.**
2. di **DARE ATTO** che l'applicazione del suddetto valore unitario afferente al contributo del costo di costruzione per l'anno 2026 con le relative maggiorazioni e dei nuovi valori avverrà a partire dal 01/01/2026 per i titoli abilitativi a carattere oneroso tra cui i permessi di costruire da notificarsi a partire dal 01/01/2026 e le segnalazioni di inizio attività o altre tipologie di pratiche edilizie onerose che assumeranno efficacia a partire dal 01/01/2026.
3. di **APPROVARE**, nelle more di approvazione del P.G.T. in corso di revisione e della revisione generale degli oneri di urbanizzazione secondo le modalità di cui all'art. 44 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'adozione dell'adeguamento tecnico transitorio degli importi degli oneri di urbanizzazione già determinate con D.G.C. del Comune di San Giorgio di Mantova n. 32 del 21/02/2001, aggiornate secondo la variazione degli indici ISTAT dei costi di costruzione di fabbricato residenziale, relativa al periodo 2001–2025, così come descritto in premessa e nella tabella allegata, così da garantire uniformità di trattamento e proporzionalità rispetto ai reali costi delle opere pubbliche di urbanizzazione, con efficacia dall'01/01/2026.
4. di **DARE ATTO** che relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia i relativi valori degli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento secondo quanto disposto dall'art. 44, comma 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
5. di **DARE ATTO** che il suddetto adeguamento tecnico degli importi degli oneri di urbanizzazione è da considerarsi transitorio e dovrà seguire la successiva revisione generale degli oneri di urbanizzazione secondo le modalità di cui all'art. 44 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, anche con un confronto a livello sovracomunale per la definizione condivisa di valori omogenei.
6. **DI DARE ATTO** che per quanto riguarda il **contributo commisurato al costo di costruzione relativo agli immobili a destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico-alberghiero-ricettivo di cui all' art. 48 comma 4 della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e smi** continuerà ad applicarsi la percentuale del **10% del costo documentato di costruzione**, come stabilito con Delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 28/02/2024.
7. **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2026 la **maggiorazione del 5% del contributo di costruzione per gli interventi che sottraggono superficie agricola nello stato di fatto**, ai sensi dell'art. 43 comma 2-bis della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i. (c.d. "fondo comunale aree verdi").
8. **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2026 la **maggiorazione del 30% del solo costo di costruzione da applicarsi agli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato ("T.U.C." così come rappresentato nell'elaborato "DP01.p" del P.G.T. vigente per Comune di San Giorgio di Mantova e nell'elaborato "DP01.p" del P.G.T. vigente per**

*Comune di Bigarello o come individuata specificatamente nelle successive eventuali future varianti) ai sensi dell'art. 43 comma 2-sexies lett. a) della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i..*

9. **DI CONFIRMARE** anche per l'anno 2026 la maggiorazione del 20% da applicarsi al solo costo di costruzione per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato ("T.U.C." così come rappresentato nell'elaborato "DP01.p" del P.G.T. vigente per Comune di San Giorgio di Mantova e nell'elaborato "DP01.p" del P.G.T. vigente per Comune di Bigarello o come individuata specificatamente nelle successive eventuali future varianti) ai sensi dell'art. 43 comma 2-sexies lett. b) della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i.
10. **DI CONFIRMARE** anche per l'anno 2026 la maggiorazione del 50% da applicarsi al solo costo di costruzione per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione ai sensi dell'art. 43 comma 2-sexies lett. c) della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i.
11. **DI DARE ATTO e CONFIRMARE** che per l'individuazione delle aree per l'applicazione delle maggiorazioni di cui ai precedenti punti si farà riferimento all'apposita cartografia predisposta da Regione Lombardia.
12. **DI DARE ATTO** che per tutto quanto non specificatamente modificato con la presente rimarranno in essere tutte le indicazioni, percentuali e determinazioni stabilite con le precedenti deliberazioni di Giunta del Comune di San Giorgio Bigarello n° 46 dell'11/03/2020 e deliberazione di Giunta del Comune di San Giorgio Bigarello n° 128 del 22/07/2020 citare nelle premesse.

San Giorgio Bigarello, lì 07/11/2025

Il Responsabile del Servizio  
*Geom. Riccardo Lomellini*

Allegato: Tabella oneri 2026.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e s.m.i., del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n° 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# Comune di San Giorgio Bigarello

AREA LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA – AMBIENTE – SUAP

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154

p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it

C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205

Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c\_h883

## ONERI DI URBANIZZAZIONE I<sup>a</sup> - II<sup>a</sup> e Smaltimento rifiuti *(Aggiornamento Giugno 2025)*

ZONA	€ / mc	PRIMARIA		SECONDARIA		SMALTIMENTO RIFIUTI	
		Nuova costruzione	Ristrutturazione e interventi art. 44 c 8 L.R. 12/2005	Nuova costruzione	Ristrutturazione e interventi art. 44 c 8 L.R. 12/2005	Nuova costruzione	Ristrutturazione e interventi art. 44 c 8 L.R. 12/2005
Residenziale - Zona A	€ / mc	2,81	1,13	8,55	3,42	-	-
Residenziale - Zona B	€ / mc	3,36	1,34	8,55	3,42	-	-
Residenziale - Zona C - E	€ / mc	8,44	3,38	8,55	3,42	-	-
Artigianale - Industriale	€ / mq	9,44	3,78	8,90	3,56	3,99	1,60
Direzionale - Commerciale	€ / mq	37,33	14,93	17,25	6,90	-	-
Industria Alberghiera	€ / mq	15,81	6,32	16,16	6,46	-	-
Park coperti - Silos auto	€ / mq	149,30	59,72	69,01	27,61	-	-
Attività culturali - Sanitarie ed Assistenziali	€ / mq	7,63	3,05	3,45	1,38	-	-
Attività sportive	€ / mq	3,82	1,53	1,72	0,69	-	-
Attrezzature per lo spettacolo	€ / mq	11,25	4,50	5,17	2,07	-	-



# Comune di San Giorgio Bigarello

## Provincia di Mantova

Allegato alla proposta di Deliberazione  
della Giunta Comunale n. 162 del 07/11/2025

Settore proponente: AREA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP

<b>OGGETTO:</b>	<b>ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2026 E DEGLI IMPORTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2 E DELL'ART. 44, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DELL'11 MARZO 2005 E S.M.I.</b>
-----------------	---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

San Giorgio Bigarello, 07/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Lomellini Riccardo / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

---



# Comune di San Giorgio Bigarello

## Provincia di Mantova

Allegato alla proposta di Deliberazione  
della Giunta Comunale n. 162 del 07/11/2025

<b>OGGETTO:</b>	<b>ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2026 E DEGLI IMPORTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2 E DELL'ART. 44, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DELL'11 MARZO 2005 E S.M.I.</b>
-----------------	---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

San Giorgio Bigarello, 07/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
BERTANI STEFANIA / InfoCamere  
S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

---



# Comune di San Giorgio Bigarello

## Provincia di Mantova

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 150 del 12/11/2025

<b>OGGETTO:</b>	<b>ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2026 E DEGLI IMPORTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2 E DELL'ART. 44, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DELL'11 MARZO 2005 E S.M.I.</b>
-----------------	---

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io Sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale sarà pubblicata in data 14/11/2025 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giorgio Bigarello, 14/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BONI MARIA LIVIA / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

#### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a MARIA LIVIA BONI, Davide Dal Bosco ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
Documento stampato il giorno 17/11/2025 da Gandini Thomas.